

UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

- 63854 SANTA VITTORIA IN MATENANO -

AMANDOLA, FORCE, MONTEDINOVE, MONTEFALCONE APPENNINO, MONTEFORTINO, MONTELPARO,
MONTEMONACO, ROTELLA, SANTA VITTORIA IN MATENANO, SMERILLO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Numero 7 del 27-02-2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL DECRETO PRESIDENZIALE N. 1 DEL 23/10/2025. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ED INDIRIZZI.

L'anno duemilaventisei il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 16:30, in Santa Vittoria in Matenano nella sede dell'Unione, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta.

Dei Signori componenti della Giunta:

GRILLI FRANCESCA	PRESIDENTE	P
VERGARI FABRIZIO	VICE PRESIDENTE	P
DEL DUCA ANTONIO	ASSESSORE	P
MILANI CESARE	ASSESSORE	P
SEVERINI TONINO	ASSESSORE	P

Ne risultano presenti n. 5 ed assenti 0.

Assume la presidenza il Signor GRILLI FRANCESCA in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO D.ssa Tiburzi Sara.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA

Visti

- l'art. 97 della Costituzione, che impone alle pubbliche amministrazioni il rispetto dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità ed equilibrio finanziario;
- l'art. 81 della Costituzione, in materia di equilibrio di bilancio;
- l'art. 103 della Costituzione, relativo alla giurisdizione della Corte dei Conti;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113;
- il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare gli artt. 7, 21-quater e 21-novies;
- l'art. 1, comma 165, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di responsabilità amministrativo-contabile;
 - il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Richiamate

- la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 3 del 31.03.2025, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;
- Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 14 dell'8.04.2025 di approvazione del PIAO 2025-2027;

Premesso che

- alla Sezione 3 – sotto-sezione 3.3 del PIAO 2025-2027, riguardante il Piano triennale dei fabbisogni di personale, viene previsto quanto segue:
“Si prevede una cessazione della categoria dirigenziale per collocamento a riposo a far data dal mese di novembre 2025, con l'adozione dei conseguenti necessari provvedimenti da parte dell'Organo di vertice dell'Ente, secondo la vigente normativa prevista in materia”;
 - in data 10.11.2025 l'unica dirigente dell'Ente, nonché Segretario Generale dell'Unione montana dei Sibillini, maturava i requisiti per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
- con Decreto del Presidente n. 1 del 23.10.2025 veniva, tuttavia, disposto il trattenimento in servizio della stessa, per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 1, comma 165, L. 207/2024;
- successivamente, a seguito di segnalazione del Sindaco del Comune di Montefortino, pervenuta all'Ente con nota prot. 4755 del 28.11.2025, con la quale si evidenziavano profili di illegittimità del Decreto n. 1/2025, stante il contrasto tra le previsioni del PIAO 2025-2027 e quanto disposto con il Decreto n. 1/2025, veniva avviata una verifica interna circa la legittimità del predetto atto, attraverso deliberazione di Giunta n. 1 del 16.01.2026;
- il neo-Presidente dell'Unione, Dott.ssa Francesca Grilli, eletta in data 22.12.2025, con Decreto n. 3 del 28.01.2026, avviava formalmente il procedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-novies L. 241/1990, disponendo contestualmente la sospensione dell'efficacia del provvedimento originario ai sensi dell'art. 21-quater della medesima legge, per il tempo strettamente necessario;
- veniva inviata alla dirigente interessata, assicurando alla stessa la partecipazione procedimentale, nota di avvio del procedimento con Raccomandata A/R prot. n. 325 del 29.01.2026;
- la dirigente, con nota anticipata via mail in data 17.02.2026, prot. n. 711 e, successivamente trasmessa con Raccomandata A/R, acquisita il 23.02.2026 al prot. n. 816, dichiarava di non opporsi all'annullamento e chiedeva il collocamento a riposo con decorrenza dal 28.01.2026;

Considerato che, in merito al potere di autotutela dell'Ente:

- l'art. 21-novies L. 241/1990 attribuisce all'Amministrazione il potere di annullare d'ufficio

un proprio atto illegittimo, entro un termine ragionevole e previa valutazione dell'interesse pubblico concreto e attuale;

- secondo consolidato orientamento del Consiglio di Stato l'interesse pubblico non può coincidere con il mero ripristino della legalità violata (Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 8); è necessaria una motivazione rafforzata che espliciti le ragioni di interesse pubblico attuale (Cons. Stato, Sez. V, 28 gennaio 2019, n. 697); occorre effettuare un bilanciamento con l'affidamento del destinatario (Cons. Stato, Sez. VI, 20 marzo 2018, n. 1893);
- nel caso di specie, l'interesse pubblico si identifica:
 - nella necessità di riallineare la gestione del personale alla programmazione triennale formalmente approvata con il PIAO 2025-2027;
 - nella tutela dell'equilibrio finanziario;
 - nella prevenzione di potenziali rilievi degli organi di controllo;
 - nella salvaguardia della validità degli atti adottati nel periodo in cui la dirigente ha esercitato le funzioni.

Appurato che, in relazione al principio di proporzionalità e conservazione degli atti, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la legittimità dell'annullamento parziale quale espressione del principio di proporzionalità e del favor per la conservazione degli effetti legittimi dell'atto (Cons. Stato, Sez. IV, 16 giugno 2016, n. 2483), inoltre l'annullamento totale del Decreto n. 1/2025 determinerebbe un effetto demolitorio sproporzionato rispetto al vizio rilevato, con possibile compromissione della continuità amministrativa e potenziali ricadute sugli atti adottati nel periodo intermedio;

Ritenuto, pertanto, che la soluzione dell'annullamento parziale appare conforme ai principi di ragionevolezza e adeguatezza dell'azione amministrativa;

Verificato che all'Unione montana dei Sibillini, non si applica la normativa relativa alla capacità assunzionale degli Enti locali di cui al D.Legge 34/2019;

Considerato che la capacità assunzionale dell'Ente è costituita esclusivamente dal personale cessato (salvo eventuali cessioni di capacità assunzionale da parte dei Comuni associati);

Visto il seguente prospetto, riportante il costo annuo del personale cessato:

COSTO ANNO 2024 DEL PERSONALE CESSATO					
tipo	codice di bilancio	cap.	art.	denominazione	impegnato CO
U	01.02-1.01.01.01.002	38	0	CONTRATTO DIRIGENZA REGIONI-AUTONOMIE LOCALI 1998/2001:	5.000,00
U	01.02-1.01.02.01.001	38	1	CONTRATTO DIRIGENZA REGIONI-AUTONOMIE LOCALI 1998/2001:	1.190,00
U	01.02-1.02.01.01.001	38	2	CONTRATTO DIRIGENZA REGIONI-AUTONOMIE LOCALI 1998/2001:	425
U	01.02-1.01.01.01.002	130	1	STIPENDI: SEGRETARIO-FUNZ. ISTRUTTORE VICE SEGRETARIO	82.743,35
U	01.02-1.01.02.01.001	131	1	CONTRIB. PREV. LI E ASS. LI A CARICO DELL'ENTE	22.354,46
U	01.02-1.02.01.01.001	133	1	IRAP: VERSAMENTO CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO NAZ. LE	7.133,17
					118.845,98

Rilevato che tale importo costituisce la base di calcolo per l'individuazione del limite massimo del 10% delle facoltà assunzionali dell'Ente per l'istituto del "trattenimento in servizio" ai sensi dell'art. 1, comma 165, L. 207/2024;

Calcolato, quindi, in Euro 11.884,59 il limite massimo per ciascun degli anni 2025 e 2026;

Verificato che, per i profili finanziari e contabili, dalla relazione istruttoria emerge che:

- il limite massimo del 10% della capacità assunzionale, calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 165, L. 207/2024, è pari ad euro 11.884,59;
- il costo del trattenimento nel periodo 11.11.2025 – 27.01.2026 rientra integralmente in tale

- limite;
- non si è verificato superamento dei vincoli di finanza pubblica;
- il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole;
- ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, la giurisprudenza della Corte dei Conti richiede la sussistenza di un danno patrimoniale certo, attuale e causalmente riconducibile a condotta dolosa o gravemente colposa (*ex multis*, Corte dei Conti, Sez. I Centr. App., n. 86/2018);
- nel caso in esame non risulta alcun danno erariale, né emergono elementi idonei a configurare colpa grave, atteso che l'Amministrazione ha tempestivamente attivato il procedimento correttivo;

Rilevata la necessità di procedere alla modifica a sanatoria del PIAO vigente, in quanto strumento programmatico integrato e vincolante per l'organizzazione dell'Ente;

Riscontrata, al riguardo, l'assenza originaria della previsione del trattenimento in servizio nella sezione 3.3 - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale - del suddetto PIAO 2025-2027, la quale integra un disallineamento programmatico che deve essere sanato, al fine di ristabilire coerenza tra programmazione e gestione;

Considerato che la modifica del PIAO 2025-2027 a sanatoria, limitata al periodo effettivamente compatibile con i limiti finanziari, consente di:

- garantire coerenza sistemica;
- evitare effetti retroattivi demolitori;
- preservare la legittimità degli atti adottati *medio tempore*;

Ritenuto

- di prendere atto della relazione istruttoria e dell'annessa nota tecnica, predisposte dal Segretario dell'Unione, in qualità di Responsabile del procedimento di annullamento in parola;
- di procedere alla modifica/integrazione, a sanatoria della sezione 3 del PIAO 2025-2027, approvato con delibera di Giunta dell'Unione n. 14 dell'8.04.2025, sottosezione 3.3 relativa al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, nel quale è previsto testualmente *"Si prevede la cessazione della categoria dirigenziale per collocamento a riposo a far data dal mese di novembre 2025, con l'adozione dei conseguenti necessari provvedimenti da parte dell'Organo di vertice dell'Ente, secondo la vigente normativa prevista in materia"*, con l'aggiunta della previsione del trattenimento in servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della Legge di Bilancio 225, della dirigente – Segretario Generale dell'Unione montana dei Sibillini, Dott.ssa Giuseppina Concetti, dall'11.11.2025 (1° giorno di pensionamento) al 27.01.2026 (ultimo giorno di servizio), nei limiti del 10% della capacità assunzionale come previsto dalla legge, prendendo contestualmente atto del parere all'uopo espresso dal Revisore dei Conti dell'Ente ed acquisito al prot. n. 867 del 25.02.2026;
- di richiedere al Presidente dell'Unione l'adozione del decreto di annullamento parziale;
- di dare indirizzo per la predisposizione del PIAO 2026–2028 sulla base della nuova capacità assunzionale;

Con votazione palese, avente il seguente esito:

Astenuti: 1 (Vergari)

Favorevoli: 4

Contrari: /

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse in fatto e in diritto, come sopra integralmente esplicitate, unitamente alla relazione istruttoria e alla nota tecnica del Segretario dell'Ente, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, le quali congiuntamente e compiutamente ne rappresentano motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto evidenziano in modo analitico i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche, le valutazioni tecnico-contabili e il bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, posti a fondamento della decisione assunta da questo Organo esecutivo;
2. Di approvare la modifica/integrazione a sanatoria del PIAO 2025–2027 – Sezione 3, Sottosezione 3.3, prevedendo il trattenimento in servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della Legge di Bilancio 225, della dirigente – Segretario Generale dell'Unione montana dei Sibillini, Dott.ssa Giuseppina Concetti, dall'11.11.2025 (1° giorno di pensionamento per raggiunti limiti di età) al 27.01.2026 (ultimo giorno di servizio), tenuto conto del rispetto dei limiti del 10% della capacità assunzionale, come previsto dalla legge e come attestato dall'Organo di controllo dell'Ente, Revisore dei Conti, mediante il parere espresso con nota prot. n. 867 del 25.02.2026;
3. Di dare atto del rispetto del limite finanziario annuo di euro 11.884,59, sia per l'anno 2025 che per l'anno 2026;
4. Di prendere atto del soprarichiamato parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;
5. Di richiedere al Presidente dell'Unione l'adozione del decreto di annullamento parziale del Decreto n. 1 del 23.10.2025 con il quale si dispone il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età della dirigente – Segretario generale dell'Unione Montana dei Sibillini, Dott.ssa Giuseppina Concetti, conformemente a quanto dalla stessa espressamente richiesto, dal 28.01.2026 (ultimo giorno di servizio 27.01.2026);
6. Di dare atto del collocamento a riposo della dirigente in parola dal 28.01.2026;
7. Di impartire indirizzi per la predisposizione del PIAO 2026–2028 affinché vengano previste le necessarie assunzioni, nei limiti consentiti dalla legge, conformemente ai bisogni della struttura organizzativa dell'Ente e tenuto conto della cessazione di cui si prende atto e sulla quale si dispone con il presente provvedimento;
8. Di demandare al Segretario dell'Unione e al Responsabile di Area Amministrativa e Finanziaria, ognuno per la parte di competenza, gli adempimenti necessari e conseguenti al presente deliberato;

Infine ,

Conseparata votazione palese, avente il seguente esito:

Astenuti: 1 (Vergari)

Favorevoli: 4

Contrari: /

DELIBERA

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D Lgs 267/2000, stante l'urgenza di concludere il procedimento e disporre il collocamento a riposo della dirigente in questione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to FRANCESCA GRILLI

IL SEGRETARIO
f.to D.ssa Tiburzi Sara.

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio.

Santa Vittoria in Matenano, li 17/04/2026

IL SEGRETARIO
f.to D.ssa Tiburzi Sara.

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal giorno 17/04/26 al giorno 04/05/26 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Santa Vittoria in Matenano, li 17/04/2026

IL SEGRETARIO
f.to D.ssa Tiburzi Sara.

Esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

xx per immediata eseguibilità, art.134, c.4°, D. Lgs. n. 267/2000;
per decorrenza dei termini, art. 134, c.3°, D. Lgs. n. 267/2000;

Santa Vittoria in Matenano, li 27/02/2026

IL SEGRETARIO
f.to D.ssa Tiburzi Sara.

La presente è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Santa Vittoria in Matenano, li 27/02/2026

IL SEGRETARIO
D.ssa Tiburzi Sara.

